



*Il Presidente
della Sezione staccata di Brescia
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia*

Considerato

che, con deliberazione 29 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, III comma, del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio dei ministri ha disposto la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; che l'art. 1 del d.l. 30 luglio 2020, n. 83, nel suo allegato, ha conseguentemente prorogato svariati termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma non quelli che avevano introdotto alcune deroghe temporanee alle norme del codice del processo amministrativo, consentendo la discussione e la deliberazione mediante collegamento da remoto, di cui all'art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in l. 25 giugno 2020, n. 70: tali disposizioni non sono infatti incluse nel citato allegato 1, e, giusta art. 1, IV comma, d.l. 83/2020 cit., i termini "previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1 (...) non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020".

che, pertanto, dal 1° agosto 2020 hanno ripreso piena ed esclusiva efficacia cogente le previsioni di cui al d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con cui è stato emanato il codice del processo amministrativo, e, così quelle che regolano la discussione in presenza dei difensori e del pubblico, e la deliberazione in presenza dei magistrati in camera di consiglio;

che, peraltro, in tale situazione devono doverosamente applicarsi, anche presso la Sede di Brescia del T.A.R. Lombardia, le disposizioni attualmente vigenti, imposte e giustificate dalla rinnovata previsione dello stato di emergenza, e così, l'ordinanza 31 luglio 2020, n. 590, del presidente della Regione Lombardia, con il relativo allegato 1 ("linee tecniche di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive"), e, in particolare, la scheda "Uffici aperti al pubblico";

che il Plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta pubblica svoltasi il 28 febbraio 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ha invitato i titolari degli uffici giudiziari, compresi quelli delle Sezioni

staccate, ciascuno nel proprio ambito di competenza, ad adottare le misure precauzionali necessarie a tutela della salute pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire alcune regole per lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, nonché delle camere di consiglio riservate ai magistrati, in conformità alle fonti sopra citate, salve diverse ulteriori disposizioni;

Sentito il Presidente della Sezione interna della Sezione staccata di Brescia;

DECRETA

1. Tutti hanno l'obbligo di indossare costantemente una mascherina a copertura di naso e bocca all'interno dell'edificio che ospita la Sezione, compresa l'aula d'udienza, e anche nel cortile esterno, se non vi si mantenga un adeguato distanziamento. Prima dell'accesso all'interno della Sede, sarà rilevata a ciascuno la temperatura corporea e, se superiore ai 37,5°, l'accesso stesso non sarà consentito: si applicano sul punto le disposizioni di cui alla citata ordinanza 590/2020 del Presidente della Regione Lombardia.
2. All'interno dell'edificio, inclusa l'aula d'udienza, saranno resi disponibili per l'attesa spazi tali da evitare concentrazioni di persone durante lo svolgimento dell'udienza e che, comunque, garantiranno un distanziamento minimo costante di almeno un metro; ove, eccezionalmente, ciò non fosse realizzabile, gli utenti attenderanno nel cortile interno che tale condizione sia ripristinata.
3. Una volta entrati, gli utenti dovranno utilizzare prodotti per l'igiene delle mani, messi a loro disposizione, che andranno utilizzati nuovamente prima d'entrare nell'aula d'udienza: in questa, come negli altri ambienti interni, verrà favorito il ricambio d'aria e si procederà reiteratamente all'adeguata pulizia delle superfici di lavoro e alla disinfezione degli arredi.
4. I giudici, i difensori, e il segretario d'udienza, sono esentati dall'uso della toga, ma dovranno comunque indossare un abbigliamento adeguato alla funzione.
5. Il pubblico sarà ammesso nella misura di non oltre 10 persone contemporaneamente, previa registrazione delle generalità mediante documento d'identità, che verranno conservate per un periodo di 30 giorni e quindi distrutte; il presidente del Collegio, durante l'udienza, conserva comunque il potere di limitare ulteriormente o escludere del tutto l'accesso del pubblico all'aula.

6. Fino a diversa disposizione, dalla data di pubblicazione del presente decreto l'udienza non avrà inizio prima delle ore 9.30 e non si svolgeranno chiamate preliminari collettive dei ricorsi.
7. I ricorsi inclusi nell'udienza camerale saranno ripartiti in ordine di ruolo, nel numero di cinque ogni trenta minuti, e saranno chiamati separatamente nell'aula d'udienza nell'ordine definito dal ruolo, a partire dall'ora in questo prestabilita; se l'esame di tali cinque ricorsi sarà stato completato prima della scadenza dell'intervallo di trenta minuti, si procederà oltre nelle chiamate, secondo il ruolo, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata in relazione all'ora ad esse inizialmente assegnata.
8. I ricorsi fissati per l'udienza pubblica saranno chiamati ogni cinque minuti, sempre nell'ordine definito dal ruolo, a partire dall'ora in questo prestabilita; anche in questo caso, se l'esame del ricorso sarà stato completato prima del compimento di tale intervallo, si procederà nelle chiamate, garantendo comunque alle parti, al momento non presenti, una seconda chiamata in relazione all'ora ad esse inizialmente assegnata.
9. Ciascuno dei difensori delle parti, l'uno indipendentemente dall'altro, senza necessità d'intesa, precedente o successiva, potrà comunicare anticipatamente alla Segreteria della Sezione competente che rinuncia alla discussione orale: ogni ulteriore contenuto della stessa dichiarazione sarà considerato ammissibile e rilevante soltanto se esposto nelle forme e nei termini del codice del processo amministrativo.
10. La rinuncia di cui al punto precedente non influirà sulla decisione del Collegio, tenuto anche conto che, secondo la legge processuale, i difensori sono sentiti nella camera di consiglio fissata per l'emanazione delle misure cautelari collegiali solo se ne facciano richiesta e il ricorso chiamato per la decisione di merito è assegnato a sentenza pur se i difensori non compaiano. In ogni caso, l'assenza, pur annunciata, non precluderà al Collegio di definire immediatamente la controversia nella fase cautelare con sentenza in forma semplificata, quando ne sussistano i presupposti di legge.

Il presente provvedimento manterrà efficacia sino alla sua revoca o modifica; a partire alla sua pubblicazione cessa l'efficacia di ogni diversa decretazione, che regoli la stessa materia; esso è immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- - al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- - ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- - al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- - al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- - al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- - all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- - ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia con preghiera di diffusione presso gli iscritti;
- - alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di diffusione presso gli associati;

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, data della firma digitale



GABBRICCI
ANGELO
04.08.2020
15:18:41
UTC

IL PRESIDENTE
Cons. Angelo Gabbricci